

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2024, n. 6-142

**Legge n. 81/1991. Legge regionale n. 50/1992. Approvazione dei criteri per le attività formative, di aggiornamento professionale, delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, nonché per le modalità di iscrizione e per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale per i maestri di sci. Disposizioni per le convenzioni con il Collegio regionale maestri di sci del Piemonte.**



Seduta N° 13

Adunanza 06 SETTEMBRE 2024

Il giorno 06 del mese di settembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

**DGR 6-142/2024/XII**

**OGGETTO:**

Legge n. 81/1991. Legge regionale n. 50/1992. Approvazione dei criteri per le attività formative, di aggiornamento professionale, delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, nonché per le modalità di iscrizione e per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale per i maestri di sci. Disposizioni per le convenzioni con il Collegio regionale maestri di sci del Piemonte. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale vigenti in materia.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge quadro n. 81/1991 stabilisce i principi fondamentali per le disposizioni regionali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, in particolare, prevedendo che:

- all'articolo 3, comma 1, l'esercizio della professione di maestro di sci sia subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13;
- all'articolo 4, come modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera e), della legge n. 98/2013, possono essere iscritti all'albo professionale coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita attraverso appositi corsi formativi tecnico, didattico e culturali organizzati dalle regioni, in collaborazione con il Collegio di cui sopra, nonché di specifici requisiti personali e di onorabilità;
- all'articolo 9, detti corsi richiedono la nomina di commissioni esaminatrici composte da esperti in materie fondamentali insegnate, nonché da istruttori nazionali e maestri di sci per la valutazione tecnica e didattica dei candidati e i cui criteri di aggiornamento delle tecniche sciistiche, oggetto di insegnamento, sono definiti dalla federazione italiana sport invernali (FISI) ai sensi dell'articolo 8;
- agli articoli 10 e 11, le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci e che l'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata, tra le altre condizioni, a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento tecnico, didattico e culturale, con modalità

determinate dalle regioni avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali; al fine di dare attuazione alle sopra citate disposizioni legislative nazionali, la legge regionale n. 50/1992, in particolare, prevede che:

- all'articolo 2, i maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche siano suddivisi nelle categorie di maestri di sci alpino, di fondo e di snowboard e che possano pertanto insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'albo professionale;

- all'articolo 5, l'abilitazione all'esercizio della professione si consegua mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico, didattico e culturali ed il superamento dei relativi esami secondo un programma determinato dalla Regione, in collaborazione con il Collegio, istituito ai sensi dell'articolo 10, nel rispetto dei criteri e dei livelli tecnici definiti dagli organi della FISI, salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 5;

- all'articolo 7, l'iscrizione all'albo professionale abbia efficacia per tre anni e sia mantenuta, tra l'altro, a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità organizzative sono determinate dal Collegio, acquisito il parere favorevole della Regione, mediante impiego per la parte tecnico-didattica di istruttori nazionali FISI;

l'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 33/2001, quale modifica all'ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina, ha delegificato le norme regionali riguardanti gli aspetti ivi elencati (modalità per l'iscrizione alla professione, procedure di accertamento dell'abilitazione professionale, composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame), disponendo che questi siano disciplinati con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale;

il suddetto comma 8 ha specificato che, per la composizione delle commissioni ed alle sottocommissioni di esame, sia da garantire la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonché, per ciascuna specialità, da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della F.I.S.I.

Richiamate, di seguito elencate, le deliberazioni con cui la Giunta regionale, dall'anno 2000, ha disciplinato, con continui aggiornamenti e modifiche, la composizione e la durata delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, nonché i criteri per le prove attitudinali pratiche per gli aspiranti maestri di sci, nelle sue varie articolazioni di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard:

DGR n. 46-29215 del 24 gennaio 2000 "L.R. n. 50/92 - Approvazione dei criteri delle prove dimostrative attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi di formazione per maestri di sci alpino";

DGR n. 106-1819 del 18 dicembre 2000 "Approvazione dei criteri di valutazione degli esercizi delle prove dimostrative attitudinali pratico per l'ammissione ai corsi per maestri di sci di fondo";

DGR n. 24-4891 del 21 dicembre 2001 "L.R. 26 novembre 2001, n. 33, art. 15. Composizione e durata in carica della Commissione e delle sottocommissioni di esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di maestro di sci, previste dall'art. 6 della L.R. n. 50/1992";

DGR n. 29-2125 del 7 febbraio 2006 "L.R. 4 gennaio 2005 n. 1 "Modifica della L.R. 50/92 e riconoscimento della figura di maestro di snowboard": modifica e integrazione della DGR n. 24-4891 del 21.12.2001 relativa alla composizione della Commissione e delle sottocommissioni di esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di maestro di sci, e determinazione della quota a carico dei partecipanti ai corsi per maestri di snowboard";

DGR n. 45-7104 del 15 ottobre 2007 "L.R. 23.11.2001 n. 33, art. 15 comma 8, lettere a) e b). Approvazione delle modalità di iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci e delle procedure di accertamento dell'abilitazione professionale";

DGR n. 46-8109 del 28 gennaio 2008 "L.R. n. 50/92. Modifica dei criteri di valutazione per le prove dimostrative attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi di formazione per maestri di sci di fondo e di sci alpino e approvazione dei criteri di valutazione per le prove dimostrative attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi di formazione per maestri di snowboard";

DGR n. 38-13180 del 1° febbraio 2010 “Modifica dell'allegato A alla delibera n. 46 - 8109 del 28/01/2008 sui criteri di valutazione per le prove dimostrative attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi di formazione per aspiranti maestri di sci alpino”;

DGR n. 11-3486 del 27 febbraio 2012 “D.G.R. n. 46-8109 del 28/01/2008 e s.m.i. contenente criteri per la valutazione delle prove di ammissione ai corsi per maestri di sci alpino. Modifica allegato A”;

DGR n. 46-4413 del 19 dicembre 2016 “L.R. 50/1992 e l.r. 33/2001. Modifica della D.G.R. 29-2125 del 07.02.2006 relativa alla composizione della Commissione e delle sottocommissioni di esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di maestro di sci. Individuazione dei criteri della convenzione tra la Regione Piemonte e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte”;

D.G.R. n. 40-4408 del 22 dicembre 2021 “L.R. n. 50/1992. Approvazione delle modalità di attuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci del Piemonte nel triennio 2022 - 2024 in convenzione con la Regione Piemonte”.

Premesso, inoltre, che:

le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli enti che organizzano attività formative e di orientamento finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati;

con D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-7904 del 13 dicembre 2023, in attuazione al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001, è stata delineata la disciplina regionale di dettaglio concernente le procedure e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO.

Richiamato che la legge regionale n. 50/1992:

- all'articolo 10, istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, sottoponendolo alla vigilanza della Giunta regionale e disciplinandone il funzionamento;

- all'articolo 5, comma 6, dispone che il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I.;

- all'articolo 8, comma 2, sancisce che i corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della F.I.S.I., di norma mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il Collegio regionale stesso.

Dato atto che:

- in attuazione alla sopra citata D.G.R. n. 46-4413 del 19 dicembre 2016, con la DD n. 2/A2108A/2022 del 13 gennaio 2022 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritta in data 13 gennaio 2022 con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte e finalizzata all'organizzazione dell'attività di accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell'attività avviata nell'anno 2027, e comunque, fino alla data di sottoscrizione di una nuova convenzione;

- in attuazione alla sopra citata D.G.R. n. 40-4408 del 22 dicembre 2021, con la DD n. 422/A2108A/2021 del 28 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritta in data 13 gennaio 2022 con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte e finalizzata a disciplinare le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per maestri di sci, nelle discipline di sci alpino, sci di fondo e snowboard per il triennio 2022-2024.

Dato atto, inoltre, che dalle verifiche tecniche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, tenuto conto della necessità di assicurare continuità di esercizio per il mantenimento della qualità e dell'accrescimento professionale delle figure in esame, risulta necessario:

- aggiornare i criteri per l'accertamento delle abilitazioni tali da rispondere alle mutate esigenze del

mercato e del contesto di riferimento, nonché alle novità legislative intervenute successivamente all'individuazione dei criteri di accertamento dell'abilitazione risalenti all'anno 2007, seppur con alcuni aggiornamenti minimali nel corso degli anni fino al 2012;

- conseguentemente allineare i contenuti delle vigenti convenzioni sopra citate, anche per disciplinare, a partire dal triennio 2025-2027, in modo uniforme i rapporti tra Regione Piemonte ed il Collegio dei maestri di sci sia per la realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria per maestri di sci nelle discipline di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard, nonché per la composizione e il funzionamento delle commissioni d'esame per l'accertamento delle relative abilitazioni e delle sottocommissioni d'esame ai fini delle prove selettive tecniche e delle sezioni d'esame, tecnica e didattica, sia per la determinazione delle modalità di iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, nonché delle procedure di accertamento dell'abilitazione professionale nelle sue varie articolazioni di maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.

Dato atto, inoltre, che la suddetta Direzione regionale, confrontandosi con il Collegio regionale dei maestri di sci, come da documentazione agli atti, ha effettuato un'analisi tecnica finalizzata a:

a. aggiornare i criteri per l'organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento professionale, nonché per lo svolgimento degli esami di abilitazione, tenendo conto, in particolare, della necessità di:

- selezionare e formare le figure professionali dei maestri di sci in un'ottica di maggiore tutela e di garanzie a favore dell'utenza e in una chiave di attenzione alla specificità del territorio montano; ciò in coerenza non soltanto con il contesto regionale di riferimento, ma anche nel complesso di attività previste nella Missione 1, Componente C3 "Turismo e Cultura" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede un innalzamento della capacità competitiva delle imprese, così come degli operatori, ponendo le basi per il miglioramento dei servizi collegati;

- sviluppare uno spettro di azioni volte a migliorare le competenze professionali dei maestri di sci, nelle sue varie articolazioni;

- prevedere, quale conseguente effetto, la contestuale revoca delle sopra elencate deliberazioni di Giunta regionale aventi medesimo argomento e materia non essendo più necessarie per il raggiungimento di mutate esigenze sopravvenute nel tempo;

b. definire i contenuti delle due rispettive convenzioni, per disciplinare le modalità di iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci e per gli atleti meritevoli, ivi comprese le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale, nonché le attività formative, di aggiornamento professionale e delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, per l'esercizio della professione di maestro di sci, nelle sue varie articolazioni di maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard, prevedendo di allinearne le scadenze, di durata triennale, al fine di semplificare la gestione e l'operatività delle procedure tecniche ed amministrative e prevedendo, in tale ottica, che dalla data della loro sottoscrizione cessano quelle vigenti, in quanto in esse inglobate, e che le successive convenzioni, ad invarianza di criteri, possono essere approvate dalla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport.

I suddetti criteri e modalità sui quali redigere le rispettive convenzioni trovano formale definizione negli allegati A, comprensivi degli allegati A1, A2 e A3, e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione demandando alla direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l'adozione dei conseguenti successivi provvedimenti amministrativi per l'approvazione delle convenzioni medesime.

Detti allegati definiscono, rispettivamente:

- i criteri per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale dei maestri di sci e per gli atleti meritevoli (Allegato A);

- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina sci alpino) e per l'attribuzione di crediti valutativi nelle prove di selezione e durante l'iter formativo (Allegato A1);

- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina sci di fondo) e per l'attribuzione di crediti valutativi durante l'iter formativo (Allegato A2);
- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina snowboard) e per l'attribuzione di crediti valutativi nelle prove di selezione e durante l'iter formativo (Allegato A3);
- i criteri di realizzazione delle attività formative, di aggiornamento professionale dei maestri di sci e per la composizione delle relative commissioni e sottocommissioni di esame (Allegato B).

Viste:

- la legge 81/1991 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
- la L.R. 50/1992 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
- la L.R. 33/2001 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina");
- la D.G.R. n. 46-4413 del 19/12/2016;
- la D.G.R. n. 40-4408 del 22/12/2021;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi della legge n. 81/1991 e della legge regionale n. 50/1992, con contestuale revoca delle deliberazioni di Giunta regionale, in premessa elencate,
- i criteri per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale dei maestri di sci e per gli atleti meritevoli (Allegato A);
- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina sci alpino) e per l'attribuzione di crediti valutativi nelle prove di selezione e durante l'iter formativo (Allegato A1);
- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina sci di fondo) e per l'attribuzione di crediti valutativi durante l'iter formativo (Allegato A2);
- i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione per aspiranti maestri di sci (disciplina snowboard) e per l'attribuzione di crediti valutativi nelle prove di selezione e durante l'iter formativo (Allegato A3);
- i criteri di realizzazione delle attività formative, di aggiornamento professionale dei maestri di sci e per la composizione delle relative commissioni e sottocommissioni di esame (Allegato B).
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione, senza oneri e per il triennio 2025-2027, delle due convenzioni, disponendo, in particolare, che:
  - dalla data della loro sottoscrizione cessano quelle vigenti, in quanto in esse inglobate e che tale indicazione deve essere riportata nelle convenzioni stesse;
  - le successive convenzioni, ad invarianza di criteri, possono essere approvate e sottoscritte dalla

medesima Direzione regionale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del d. lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-142-2024-All\_1-Criteri\_accertamento\_abilitazione\_maestri\_sci\_2025-2027\_Allegato\_A.doc 
2. DGR-142-2024-All\_2-Criteri\_selezione\_SCI\_ALPINO\_Allegato\_A1.docx 
3. DGR-142-2024-All\_3-Criteri\_selezione\_SCI\_DI\_FONDO\_Allegato\_A2.docx 
4. DGR-142-2024-All\_4-Criteri\_selezione\_SNOWBOARD\_Allegato\_A3.docx 
5. DGR-142-2024-All\_5-Criteri\_formazione\_maestri\_sci\_2025-2027\_Allegato\_B.doc 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**LEGGE 81/1991. LEGGE REGIONALE 50/1992. CRITERI PER LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI E PER GLI ATLETI MERITEVOLI**

**Paragrafo 1 – Criteri per il programma dei corsi per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 50/1992**

1.1 Il programma dei corsi per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 50/1992 soddisfa le seguenti condizioni:

1.1.1 durata minima di novanta giorni effettivi;

1.1.2 insegnamenti fondamentali nelle materie di:

- tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali; teoria e metodologia delle attività motorie e teoria dell'allenamento con nozioni di fisiologia;

1.1.3 eventuale periodo di tirocinio professionale;

1.1.4 ammissione ai corsi di formazione subordinata al superamento di una prova di selezione tecnica il cui superamento consente l'accesso al primo corso utile successivo;

1.1.5 svolgimento della prova di selezione tecnica secondo le modalità di cui agli allegati A1, A2 ed A3;

1.1.6 esonero dalla prova di selezione tecnica ed accesso diretto al corso, a favore degli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno un anno, negli ultimi tre anni delle squadre nazionali per le discipline alpine, ovvero per lo sci di fondo, (ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico) o per lo snowboard;

1.1.7 svolgimento della prova culturale con esonero dalla frequenza del relativo modulo formativo a favore dei maestri di sci già abilitati per una delle altre discipline sciistiche;

1.1.8 rinvio, esclusivamente al secondo corso successivo per la prova di selezione tecnica, in caso di impossibilità nella partecipazione ai corsi formativi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, dei quali é richiesta l'esibizione di idonea documentazione <sup>(1)</sup>;

1.1.9 per i candidati esonerati dalla prova di selezione tecnica di cui al punto 1.1.6, che risultino essere inseriti in un organico di una squadra nazionale (sci alpino, sci di fondo, ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard) al momento della frequenza del corso di formazione, non saranno considerati, ai fini del conteggio delle giornate di assenza, nei limiti previsti dai singoli regolamenti di cui all'articolo 10, comma 7 della l.r. 50/1992, gli impegni sportivi/agonistici, regolarmente attestati dalla F.I.S.I., concomitanti con i periodi formativi previsti nel calendario della formazione; restano obbligatorie le sezioni d'esame di cui all'articolo 5 della l.r. 50/1992, così come determinate dalla FISI e dal Collegio Nazionale maestri di sci ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 1, lettera d) della Legge 81/1991;

1.1.10 per i candidati esonerati dalla prova di selezione tecnica di cui al punto 1.1.6, che non risultino essere inseriti in un organico di una squadra nazionale (sci alpino, sci di fondo, ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard) al momento della frequenza del corso di formazione, verrà introdotto un sistema di riconoscimento di crediti "ad personam" attribuibili attraverso l'ente di formazione professionale incaricato dell'erogazione del corso; il Collegio, mediante specifico regolamento attuativo, da approvarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della l.r. 50/1992, determina le condizioni di applicazione dei crediti, fatta salva la non esonerabilità delle sezioni didattiche e culturali.

**Paragrafo 2 – Criteri per il programma delle prove di esame per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 50/1992**

2.1 Il programma delle prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 50/1992 soddisfa le seguenti condizioni:

2.1.1 previsione di tre sezioni, tecnica, didattica e culturale, garantendo, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della L.R 50/92, per la sezione tecnica e didattica il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla FISI, nonché quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge 81/91;

2.1.2 ottenimento della qualifica professionale assoggettato al raggiungimento della sufficienza in ciascuna delle tre sezioni d'esame di cui al punto precedente;

2.1.3 inserimento nella sezione culturale, tra l'altro, di materie relative a:

- conoscenza dei pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano, conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina, di pronto soccorso, dei diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci, di leggi e regolamenti professionali della teoria e metodologia delle attività motorie e dell'allenamento con nozioni di fisiologia;

2.1.4 ripetizione delle relative singole prove, da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva, in caso di mancato superamento della prova tecnica, didattica o culturale;

2.1.5 rinvio della ripetizione delle prove, oltre la sessione di esami immediatamente successiva, esclusivamente nel caso di impossibilità per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, dei quali è richiesta l'esibizione di idonea documentazione <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Nei casi di rinvio previsti ai punti 1.1.8 e 2.1.5

- la documentazione deve essere presentata al soggetto organizzatore del corso;
- è ammessa l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con eccezione dei casi di malattia, per i quali è necessario il certificato medico);

**(La valutazione dei singoli casi sarà effettuata secondo quanto stabilito nei regolamenti dei relativi corsi per aspiranti maestri di sci, approvati dal Collegio e dall'ente organizzatore dei corsi per ciascuna delle tre discipline (sci di fondo, sci alpino, ivi compresa la disciplina biathlon, quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard)**

## **CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI SELEZIONE TECNICA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA SCI ALPINO - E PER L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI VALUTATIVI NELLE PROVE DI SELEZIONE E DURANTE L'ITER FORMATIVO.**

La prova di selezione tecnica è suddivisa in fasi e può svolgersi in più giornate in funzione del numero di iscritti. Detto test è basato sull'esecuzione di esercizi individuali e più precisamente come segue.

### **1. PRIMA FASE – slalom gigante cronometrato**

Consiste in una prova agonistica di slalom gigante cronometrato e si svolge su una pista omologata

F.I.S. e/o F.I.S.I. per slalom gigante, tracciato in funzione di un tempo minimo di 45" impiegato dall'apripista e con una tracciatura con un numero di porte compreso tra l'11 ed il 15% del dislivello relativo. La prova si intende superata, e quindi si acquisisce l'accesso alle fasi successive, se il candidato/a effettua regolarmente l'intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi il 19% (diciannove) per gli uomini ovvero il 25% (venticinque) per le donne dal tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuitogli nel test di calibrazione di cui all'allegato II del Regolamento delegato (UE) del 14 marzo 2019 n. 907) fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto viene addizionato del 19% per gli uomini ovvero del 25% per le donne.

- **Tempo di riferimento:** miglior tempo parametrato ovvero tempo cronometrico moltiplicato per il coefficiente correttore del singolo apripista;
- **Coefficiente correttore:** parametro attribuito annualmente ad ogni singolo apripista mediante un test di calibrazione europeo di cui ai punti 1.3 e segg. del Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019;
- **Tempo massimo di percorrenza uomini:** tempo di riferimento maggiorato del 19%;
- **Tempo massimo di percorrenza femminile:** tempo di riferimento maggiorato del 25%;

In caso di esito negativo della prova (cd I manche), il candidato ha facoltà di ripetere la prova soltanto per una seconda volta (cd II manche). La seconda manche si svolge, di norma, in ordine inverso.

#### **1.1. Esenzione prova di slalom gigante cronometrato – prima fase**

Sono esonerati dalla prova di slalom gigante cronometrato i candidati di genere maschile in possesso di un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 100 punti, ovvero i candidati di genere femminile in possesso di punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 85 punti, acquisiti in slalom gigante (GS) e/o slalom speciale (SL), ricompresi in una delle liste F.I.S. riferite alla stagione in corso e comunque indicate nel documento istitutivo delle prove.

### **2. SECONDA FASE – prove in campo libero (archi)**

Coloro che superano la prima fase di selezione accedono alla seconda fase che prevede un secondo test tecnico nel quale i/le candidati/e sono chiamati/e a eseguire degli esercizi individuali, inclusi nella progressione *tecnica e didattica dello Sci Italiano*, vigente al momento delle prove, ascritti al/i modello/i tecnici di riferimento individuati nel bando istitutivo delle prove e più precisamente scegliendo una combinazione di esercizi tra i seguenti:

- Arco MEDIO;
- Arco AMPIO;
- Arco CORTO;

Tale fase può essere preceduta da una prima parte, non valutativa, nella quale la sottocommissione ha la possibilità di visionare i candidati sugli esercizi d'esame anche al fine di una taratura interna dei parametri di valutazione.

## 2.1. Criteri di valutazione

Occorre che il/la candidato/a dimostri alla sottocommissione tecnica d'esame una buona capacità di conduzione della curva sugli spigoli, la centralità della posizione, il tempismo, l'armoniosità dei movimenti, la coordinazione tra arti inferiori ed arti superiori, la capacità di mantenere costante la velocità, la dinamicità, la giusta interpretazione della dimensione degli archi ed un buon adattamento delle curve al terreno.

## 2.2. Modalità di valutazione

Ognuno dei commissari tecnici esprimerà, per ognuno degli esercizi, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Il calcolo della valutazione, di ogni singola esecuzione, avverrà eliminando il punteggio più alto e quello più basso e assegnando al/la candidato/a un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti espressi dai commissari. Il punteggio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi ottenuti per ogni singolo esercizio.

Sono ammessi al corso i/le candidati/e che ottengono una votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta quale valore intermedio delle votazioni conseguite sulla totalità degli esercizi eseguiti. Tale votazione è ottenuta sommando al punteggio conseguito l'eventuale *bonus* derivante dal credito valutativo, discendente dalla prova di slalom gigante, di cui al successivo punto 4.

I/Le candidati/e che al termine della seconda fase ottengono un punteggio compreso tra il 17,00 trentesimi e il 17,99 trentesimi, sono dichiarati dalla sottocommissione "rivedibili" e quindi hanno accesso alla terza fase.

## 3. TERZA FASE – rivedibili (opzionale)

Premesso che la terza fase delle prove di selezione è da intendersi opzionale qualora in sede di adozione del bando istitutivo delle prove il Collegio regionale dovesse optare per l'adozione, questa si svolgerà così come di seguito esplicitato.

Accedono alla terza fase i/le candidati/e dichiarati dalla Sottocommissione «rivedibili» ovvero coloro i quali nella fase precedente (seconda fase) hanno ottenuto una votazione media compresa tra il 17,00 e il 17,99 trentesimi. Tali candidati/e sono chiamati/e a sostenere un ulteriore test che consiste nella ripetizione delle prove eseguite nella seconda fase.

Sono ammessi al corso i/le candidati/e che ottengono una votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta. Per il calcolo della media finale si prende in considerazione, per ogni esercizio, il punteggio migliore ottenuto sia nella seconda che nella terza fase, oltre all'eventuale *bonus* discendente dal credito valutativo attribuito nella prova di Slalom Gigante di cui al successivo punto 4 qualora non utilizzato per l'accesso alla terza fase ovvero per la parte residua di esso all'esito dell'applicazione necessaria per rientrare nel punteggio di ammissione alla terza fase.

#### 4. CREDITI VALUTATIVI attribuibili nella prova di selezione

Consistono in un bonus attribuito sulla base del risultato conseguito nella prova di slalom gigante o, per i candidati esonerati dalla prova di slalom gigante, discendente dal relativo punteggio FIS in capo al candidato, da aggiungere alla media finale conseguita sul campo nelle prove in campo libero (archi) della seconda e/o terza fase della selezione tecnica, secondo il seguente schema:

##### 4.1. Crediti valutativi favore dei partecipanti esonerati dalla prova di slalom gigante (prima fase)

- (a) candidati di genere maschile in possesso di un punteggio FIS compreso tra i **100,00** e i **65,00** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,10**;
- (b) candidati di genere maschile in possesso di un punteggio FIS compreso tra i **64,99** e i **55,00** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,15**;
- (c) i candidati di genere maschile in possesso di un punteggio FIS pari o inferiore a **54,99** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,25**;
- (d) candidati di genere femminile in possesso di un punteggio FIS compreso tra i **85,00** e i **70,00** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,10**;
- (e) candidati di genere femminile in possesso di un punteggio FIS compreso tra i **69,99** e i **60,00** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,15**;
- (f) candidati di genere femminile in possesso di un punteggio FIS pari o inferiore a **59,99** pt. – attribuzione di un bonus pari a **0,25**;

##### 4.2. Crediti valutativi relativi alla prova di Slalom Gigante cronometrato (prima fase)

- (a) candidati di sesso maschile che segneranno un distacco pari o **inferiore al 2%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari **0,25**;
- (b) candidati di sesso maschile che segneranno un distacco **superiore al 2%**, ma **non oltre il 3%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,15**;
- (c) candidati di sesso femminile che segneranno un distacco **pari o inferiore al 3,5%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,25**;
- (d) candidati di sesso femminile che segneranno **un distacco superiore al 3,5%**, ma **non oltre il 5%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,15**;

#### 5. CREDITI VALUTATIVI attribuibili durante l'iter formativo

Agli allievi che entro il termine del corso dimostrano la conoscenza di lingue straniere, tramite idonea certificazione rilasciata ai sensi del «Quadro Comune Europeo di riferimento» per la conoscenza della lingua «*Common European Framework of Reference for Languages*» (C.E.F.R.) di livello almeno B1 (o equivalente), è riconosciuto un credito formativo, in fase di esame finale, quantificato in 0,20 centesimi di punto per ogni lingua. Nell'ipotesi che l'allievo disponga dell'attestazione per due lingue straniere, il credito formativo è pari a 0,50 centesimi di punto ogni ulteriore certificazione attribuisce un incremento di 0,25.

Durante l'iter formativo possono svolgersi verifiche tecniche/didattiche relative all'apprendimento, oppure possono essere richiesti ulteriori contributi anche in forma di gruppo. L'esito di tali eventuali verifiche è contribuito e trasformato in un credito valutativo a valere sull'esame tecnico e/o sull'esame didattico. Il credito valutativo concorre alla determinazione del voto secondo le modalità stabilite nel regolamento del corso.

## **6. Variazioni *iter* e modalità di selezione**

Ai sensi degli artt. 8 e 16 co. 1 lett. d) della Legge 8 marzo 1981, 91 «*Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*» eventuali future variazioni stabilite dalla F.I.S.I. e/o dal Col.Naz. in relazione ai criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, sono da considerarsi automaticamente recepite e per tanto applicabili senza ulteriori provvedimenti.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI SELEZIONE TECNICA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA SCI DI FONDO - E PER L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI VALUTATIVI DURANTE L'ITER FORMATIVO**

La prova di selezione tecnica può svolgersi in più giornate in funzione del numero di iscritti secondo le modalità che seguono.

### **1. PROVE TECNICHE**

Le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione aspiranti maestri di sci - disciplina sci di fondo - sono basate sull'esecuzione di esercizi individuali inclusi nella progressione "*Tecnica e didattica Sci di fondo italiano*" vigente al momento delle prove, ascritti all/i modelli tecnici di riferimento individuati nel bando istitutivo delle prove e più precisamente scegliendo una combinazione di più esercizi tra le seguenti tecniche:

#### **Tecnica classica**

- (a) Prova libera in tecnica classica;
- (b) Prova obbligatoria: passo alternato;
- (c) Prova obbligatoria: passo spinta

#### **Tecnica di pattinaggio**

- (a) Prova libera in tecnica di Pattinaggio
- (b) Prova obbligatoria: Pattinaggio lungo;
- (c) Prova obbligatoria: pattinaggio doppio

#### **Tecnica di discesa**

- (a) Prova libera in tecnica di discesa;
- (b) Prova obbligatoria: curva a spazzaneve e virata;
- (c) Prova obbligatoria: curva a sci paralleli e cambi di direzione con curva;

### **1.1. Criteri di valutazione**

**Prove libere (tecnica classica e pattinaggio):** verrà valutato dalla sottocommissione d'esame se il candidato affronta l'intero percorso regolarmente nella tecnica prevista, ricercando armonia e precisione nell'esecuzione dei gesti tecnici, applicando la coordinazione specifica opportuna e ricercando l'efficacia dei movimenti in rapporto alla velocità e alla pendenza. Le prove libere potranno essere effettuate pianificando uno o più giri del tracciato all'uopo predisposto.

**Prove obbligatorie (tecnica classica e pattinaggio):** verrà valutato dalla sottocommissione d'esame se il candidato effettua il movimento con la coordinazione specifica. È richiesta intensità di spinta tale da poter sfruttare al massimo la scivolata in equilibrio su un solo sci, ricercando lo spostamento (in avanti o laterale) del baricentro sullo sci di scivolamento. Dette prove si svolgeranno in un tratto di pista all'uopo predisposto.

**Prove in tecnica di discesa:** queste si svolgono su un tratto di pista in discesa, formato da una combinazione di curve a destra e a sinistra. Verrà valutato se il candidato/a è in grado di ricercare e gestire la velocità, mantenendo nello stesso tempo un controllo ottimale in funzione del tracciato e dei cambi di direzione, oppure di interpretare correttamente il singolo esercizio richiesto.

## **1.2. Modalità di valutazione**

Ognuno dei commissari tecnici esprimerà, per ognuno degli esercizi, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Il calcolo della valutazione di ogni singola esecuzione avverrà eliminando il punteggio più alto e quello più basso e assegnando al/la candidato/a un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti espressi dai commissari. Il punteggio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi ottenuti per ogni singolo esercizio.

Sono ammessi al corso i/le candidati/e che ottengono una votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta quale valore intermedio delle votazioni conseguite sulla totalità degli esercizi eseguiti.

## **2. CREDITI VALUTATIVI attribuibili durante l'iter formativo**

Agli allievi che entro il termine del corso dimostrano la conoscenza di lingue straniere, tramite idonea certificazione rilasciata ai sensi del «Quadro Comune Europeo di riferimento» per la conoscenza della lingua «*Common European Framework of Reference for Languages*» (C.E.F.R.) di livello almeno B1 (o equivalente), è riconosciuto un credito formativo, in fase di esame finale, quantificato in 0,20 centesimi di punto per ogni lingua. Nell'ipotesi che l'allievo disponga dell'attestazione per due lingue straniere, il credito formativo è pari a 0,50 centesimi di punto ogni ulteriore certificazione attribuisce un incremento di 0,25.

Durante l'iter formativo possono svolgersi verifiche tecniche/didattiche relative all'apprendimento oppure possono essere richiesti ulteriori contributi anche in forma di gruppo. L'esito di tali eventuali verifiche e contributi è trasformato in un credito valutativo a valere sull'esame tecnico e/o sull'esame didattico. Il credito valutativo concorre alla determinazione del voto secondo le modalità stabilite nel regolamento del corso.

## **3. Variazioni iter e modalità di selezione**

Ai sensi degli artt. 8 e 16 co. 1 lett. d) della Legge 8 marzo 1981, 91 «*Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*» eventuali future variazioni stabilite dalla F.I.S.I. e/o dal Col.Naz. in relazione ai criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, sono da considerarsi automaticamente recepite e per tanto applicabili senza ulteriori provvedimenti.

## **Allegato A3 – disciplina Snowboard**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI SELEZIONE TECNICA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA SNOWBOARD - E PER L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI VALUTATIVI NELLE PROVE DI SELEZIONE E DURANTE L'ITER FORMATIVO**

La prova di selezione tecnica è suddivisa in fasi e può svolgersi in più giornate in funzione del numero di iscritti. Detto test è basato sull'esecuzione di esercizi individuali e più precisamente come segue.

#### **1. PRIMA fase – preselezione**

Nel bando istitutivo delle prove di selezione tecnica potranno essere individuate le seguenti prove di preselezione sia in modo congiunto che disgiunto tra di loro ovvero potranno essere conseguenti tra di loro oppure essere adottate in forma singola.

##### **1.1. PRIMA fase - slalom gigante cronometrato**

Per la prova agonistica di slalom gigante questa consiste in una prova agonistica di slalom gigante cronometrato e si svolge su una pista omologata F.I.S. e/o F.I.S.I. tracciato in funzione di un tempo minimo di 30 secondi impiegato dall'apripista, con un tracciato rispondente ai criteri FIS previsti per lo slalom gigante parallelo, adeguatamente allestito e adattato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova stessa.

Ogni candidato/a avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) con la quale svolgere la prova e il suo tempo di ammissione verrà calcolato, sulla scorta di quanto nel seguito previsto, prendendo a riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la stessa attrezzatura.

La prova si intende superata, e quindi si acquisisce l'accesso alle fasi successive (seconda parte I fase oppure II fase) se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi il 15% per gli uomini ovvero il 21% per le donne dal tempo di riferimento.

Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 15% (quindici) per gli uomini ovvero del 21% (ventuno) per le donne.

In caso di esito negativo della prova (cd I manche), il candidato ha la facoltà di ripetere la prova soltanto per una seconda volta (cd II manche). La seconda manche si svolge di norma in ordine inverso.

- **Tempo di riferimento:** miglior tempo dell'apripista registrato in fase di apertura di prova;
- **Tempo massimo di percorrenza uomini:** tempo di riferimento maggiorato del 15%;
- **Tempo massimo di percorrenza femminile:** tempo di riferimento maggiorato del 21%;

##### **1.2. PRIMA fase – prova tecnica area freestyle**

Alla prova tecnica area freestyle il candidato può accedere direttamente oppure all'esito del risultato della prova di slalom gigante in funzione delle indicazioni previste nel bando istitutivo delle prove.

Detta prova consiste nell'esecuzione di un salto con manovra freestyle (grab) obbligato, individuato dalla commissione mediante estrazione tra le seguenti:

1) *Indy grab* – 2) *Mute grab* – 3) *Stalefish grab* – 4) *Sad grab* – 5) *Tailgrab* - 6) *Nosegrab*

### 1.2.1. Criteri di valutazione

La sottocommissione valuterà l'ampiezza e la stabilità della fase area, la qualità di esecuzione del *grab*, la pulizia dell'atterraggio, aggiunta di personalizzazioni quali "*bonate*" e/o "*shifty*" - "*controshifty*". Verranno valutate negativamente: parabole aeree basse, fasi aeree non stabili (sbracciate, etc), atterraggi decentrati (su punta-coda, su dita-talloni), mani o altre parti del corpo a terra in atterraggio, atterraggi molto distanti dallo "*sweet spot*".

### 1.2.2. Modalità di valutazione

Ognuno dei commissari tecnici esprimerà, per ogni singola esecuzione, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Il calcolo delle valutazioni di ogni singolo esercizio avverrà eliminando il punteggio più alto e quello più basso e assegnando al/la candidato/a un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti espressi dai commissari.

Sono ammessi a sostenere le prove della/e fasi successiva/e i/le candidati/e che avranno conseguito, nella prova di salto, una votazione pari o superiore a 16,50 trentesimi. Ogni candidato/a effettuerà due prove e, al fine del calcolo dell'ammissione alla fase successiva, verrà presa in considerazione la migliore prova tra le due effettuate.

## 2. SECONDA fase – prove area "*riding*" e "*freestyle*"

Coloro che superano la prima fase di selezione accedono alla seconda fase che prevede un secondo test tecnico nel quale i/le candidati/e sono chiamati/e a eseguire degli esercizi individuali, inclusi nella progressione "*Tecnica e didattica dello Snowboard*" vigente al momento delle prove, ascritti al/i modello/i tecnici di riferimento individuati nel bando istitutivo delle prove e più precisamente i seguenti esercizi:

### Per l'area "*riding*" da eseguire con attrezzatura SOFT

- Curve concatenate condotte ad arco variabile con andatura piede **destro** avanti da eseguire;
- Curve concatenate condotte ad arco variabile con andatura piede **sinistro** avanti da eseguire;

### Per l'area "*Freestyle*" da eseguire con attrezzatura SOFT

- Prova di "*Box*"/ "*Rail*" da eseguire con manovra "*boardslide*";
- Prova di salto con rotazione obbligatoria;
- Prova "*Flat Tricks*" (tipo: *jibbing*)

### 2.1. Criteri di valutazione

**Per le prove dell'area "*riding*"**: gli esercizi prevedono l'esecuzione di archi di curve diversi (breve, medio e ampio) in due differenti andature ovvero una prova con piede destro avanti e una con piede sinistro avanti. Il/La candidato/a dovrà dimostrare un adeguato grado di conduzione, mantenimento di ritmicità e velocità, adeguata chiusura degli archi e, nelle curve ad arco ampio, l'azione ribaltante. Vengono valutati negativamente: utilizzo del piede perno, ritmi e velocità troppo blandi, perdite di

ritmo, atteggiamenti tesi, mancanza di controllo della velocità, atteggiamenti visivamente troppo legati all'andatura preferenziale, mancanza di specularità tra andatura di dita e talloni, mancanza di centralità.

### Per le prove dell'area "freestyle":

- **Prova di "Box/Rail" da eseguire con manovra "boardslide"** la sottocommissione valuterà la complessità della manovra (*slide su nose-tail*, rotazioni in entrata-uscita *etc.*), la stabilità della fase di *slide*, la precisione e l'esecuzione della manovra per l'intera lunghezza della struttura, la pulizia dell'atterraggio. Verranno valutate negativamente: uscite prima della fine della struttura (ai lati della stessa), fasi di *slide* non stabili (sbracciate e perdite evidenti di equilibrio), con la tavola non a 90° rispetto alla struttura e/o troppo brevi, atterraggi imprecisi e/o molto decentrati, mani o altre parti del corpo a terra in atterraggio;
- **Prova di «Salto con rotazione obbligatoria»** la sottocommissione valuterà la complessità della manovra, l'ampiezza e la stabilità della fase aerea, la pulizia dell'atterraggio, l'aggiunta di personalizzazioni quali "*bonate*" e/o "*shifty*" - "*contro-shifty*". Verranno valutate negativamente: parabole aeree basse, fasi aeree non stabili (sbracciate, *etc.*), traiettorie di uscita non perpendicolari al "*coping*", atterraggi decentrati (su punta-coda, su dita-talloni), mani o altre parti del corpo a terra in atterraggio, atterraggi molto distanti dallo "*sweet spot*".
- **Prova «Flat Tricks» (tipo jibbing)** il candidato dovrà dimostrare la capacità di eseguire dei *tricks* in pista. La sottocommissione valuterà il numero di manovre differenti, (complessità e varietà delle stesse), specularità, ampiezza degli stacchi (per le manovre aeree), pulizia e precisione degli atterraggi, gestione degli spazi e di eventuali elementi ambientali anche creati artificialmente (gobbe, dossi...) e il "flow" (capacità di dare continuità alla prova gestendo la velocità).

## 2.2. Modalità di valutazione

Ognuno dei commissari tecnici esprimerà, per ognuno degli esercizi, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Il calcolo della valutazione di ogni singola esecuzione avverrà eliminando il punteggio più alto e quello più basso e assegnando al/la candidato/a un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti espressi dai commissari.

Per le prove dell'area "*freestyle*" esclusivamente per gli esercizi "salto con rotazione obbligatoria" e "Box con manovra *boardslide*" ogni candidato/a effettuerà due esecuzioni per ogni esercizio. Al fine del calcolo della votazione, verrà presa in considerazione la migliore prova tra le due effettuate per ogni singolo esercizio.

Sono ammessi al corso i/le candidati/e che ottengono una votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta quale valore intermedio delle votazioni conseguite sulla totalità degli esercizi eseguiti.

Tale votazione è ottenuta sommando al punteggio, calcolato come sopra descritto, l'eventuale *bonus* derivante dal credito valutativo, discendente dalla prova di slalom gigante, di cui al successivo punto 4.

I/Le candidati/e che al termine della seconda fase ottengono un punteggio compreso tra il 17,00 trentesimi e il 17,99 trentesimi, sono dichiarati dalla sottocommissione "**rivedibili**" e quindi hanno accesso alla terza fase.

TERZA fase – dei rivedibili (opzionale)

Premesso che la terza fase delle prove di selezione è da intendersi opzionale qualora in sede di adozione del bando istitutivo delle prove il Collegio regionale dovesse optare per l'adozione, questa si svolgerà così come di seguito esplicitato.

Accedono alla terza fase i/le candidati/e dichiarati dalla Sottocommissione «rivedibili» ovvero coloro i quali nella fase precedente (seconda fase) hanno ottenuto una votazione media compresa tra il 17,00 e il 17,99 trentesimi. Tali candidati/e sono chiamati/e a sostenere un ulteriore test che consiste nella ripetizione delle prove eseguite nella seconda fase.

Sono ammessi al corso i/le candidati/e che ottengono una votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta. Per il calcolo della media finale si prende in considerazione, per ogni esercizio, il punteggio migliore ottenuto sia nella seconda che nella terza fase, oltre all'eventuale bonus discendente dal credito valutativo attribuito nella prova di Slalom Gigante di cui al successivo punto 4 qualora non utilizzato per l'accesso alla terza fase ovvero per la parte residua di esso all'esito dell'applicazione necessaria per rientrare nel punteggio di ammissione alla terza fase.

### 3. CREDITI VALUTATIVI attribuibili nella prova di selezione

Consistono in un *bonus* attribuito sulla base del risultato conseguito nella prova di slalom gigante (qualora prevista) da aggiungere alla media finale conseguita sul campo nelle prove relative alla seconda/terza fase e ricomprese nell'area "riding" e "freestyle" della selezione tecnica, secondo il seguente schema:

#### 3.1. Crediti valutativi relativi alla prova di Slalom Gigante cronometrato (prima fase)

- (a) candidati di sesso maschile che segneranno un distacco pari o **inferiore al 2%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari **0,25**;
- (b) candidati di sesso maschile che segneranno un distacco **superiore al 2%**, ma **non oltre il 3%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,15**;
- (c) candidati di sesso femminile che segneranno un distacco **pari o inferiore al 3,5%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,25**;
- (d) candidati di sesso femminile che segneranno **un distacco superiore al 3,5%**, ma **non oltre il 5%** dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista verrà attribuito un bonus pari a **0,15**;

### 4. CREDITI VALUTATIVI attribuibili durante l'iter formativo

Agli allievi che entro il termine del corso dimostrano la conoscenza di lingue straniere, tramite idonea certificazione rilasciata ai sensi del «Quadro Comune Europeo di riferimento» per la conoscenza della lingua «*Common European Framework of Reference for Languages*» (C.E.F.R.) di livello almeno B1 (o equivalente), è riconosciuto un credito formativo, in fase di esame finale, quantificato in 0,20 centesimi di punto per ogni lingua. Nell'ipotesi che l'allievo disponga dell'attestazione per due lingue straniere, il credito formativo è pari a 0,50 centesimi di punto ogni ulteriore certificazione attribuisce un incremento di 0,25.

Durante l'iter formativo possono svolgersi verifiche tecniche/didattiche relative all'apprendimento oppure possono essere richiesti ulteriori contributi anche in forma di gruppo. L'esito di tali eventuali verifiche e contributi è trasformato in un credito valutativo a valere sull'esame tecnico e/o sull'esame didattico. Il credito valutativo concorre alla determinazione del voto secondo le modalità stabilite nel regolamento del corso.

## **5. Variazioni iter e modalità di selezione**

Ai sensi degli artt. 8 e 16 co. 1 lett. d) della Legge 8 marzo 1981, 91 «*Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*» eventuali future variazioni stabilite dalla F.I.S.I. e/o dal Col.Naz. in relazione ai i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, sono da considerarsi automaticamente recepite e per tanto applicabili senza ulteriori provvedimenti.

B

**LEGGE 81/1991. LEGGE REGIONALE 50/1992. CRITERI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI E PER LA COMPOSIZIONE DELLE RELATIVE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI D'ESAME****Paragrafo 1 – Criteri e modalità di realizzazione delle attività corsuali, nonché delle prove selettive tecniche e didattiche e dell'accertamento delle relative abilitazioni**

1.1 Per l'organizzazione e la realizzazione delle attività corsuali, nonché delle prove selettive tecniche e didattiche, e dell'accertamento delle relative abilitazioni per l'esercizio professionale dei maestri di sci, è fatto obbligo all'ente organizzatore di attenersi alle modalità operative che seguono.

1.1.1 Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno l'ente predispone e trasmette alla struttura regionale competente in materia di turismo un programma comprendente:

1.1.2 le prove selettive tecniche secondo i criteri stabiliti dalla FISJ e dal Collegio Nazionale dei maestri di sci ai sensi degli articoli 8 e 16 della legge quadro n. 81/1991 e dell'articolo 5, commi 1 e 2 della l.r. 50/1992;

1.1.3 gli atti necessari alla realizzazione delle attività corsuali;

1.1.4 gestione delle attività tecniche, didattiche e culturali, nonché dei relativi esami oggetto di organizzazione;

1.2.1 Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno l'ente predispone e trasmette alla struttura regionale competente in materia di turismo una documentazione comprendente:

1.2.2 la relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente;

1.2.3 la relazione illustrativa dell'eventuale contributo economico ottenuto;

1.2.4. il preventivo di spesa delle attività relative all'anno di riferimento.

1.3.1 I corsi di formazione per maestri di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard si articolano di norma nel corso di due anni solari, fatta salva la facoltà dell'ente organizzatore articolare diversamente il percorso formativo previa comunicazione da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di turismo.

1.3.2 I corsi di aggiornamento professionale, ovvero di formazione continua obbligatoria, sono organizzati su base annuale.

1.3.3 Il costo sostenuto per la partecipazione ai corsi di formazione per l'abilitazione professionale dei maestri di sci è a carico dei partecipanti.

**Paragrafo 2 - Composizione della commissione per l'esame di accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, di fondo e di snowboard**

2.1 La commissione d'esame per l'accertamento dell'abilitazione alla professione di maestro di sci, nelle diverse discipline di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard, viene costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 81/1991 e dell'articolo 15, comma 8 della l.r. n. 33/2001, per i quali l'ente organizzatore designa i nominativi dei componenti, ad eccezione del rappresentante regionale, che verranno successivamente nominati con apposito provvedimento amministrativo da parte della struttura regionale competente in materia di turismo come di seguito.

2.2 La commissione d'esame, per l'espletamento delle prove culturali, è composta da:

B

2.2.1 il Dirigente del Settore competente della Regione Piemonte o suo delegato, con funzioni di Presidente della commissione d'esame;

2.2.2 il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci (di seguito Collegio) o suo delegato;

2.2.3 un rappresentante della FISl;

2.2.4 nove esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami che potranno essere convocati congiuntamente o disgiuntamente in funzione della tipologia d'esame, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.5.

2.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

2.4 Per ogni membro della commissione d'esame è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio e del rappresentante della Regione i quali si avvalgono dei rispettivi delegati.

2.5 La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

2.6 La commissione d'esame resta in carica un anno e ricomprende un intero ciclo formativo i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.

2.7 Il Collegio, acquisiti i verbali degli esami di cui all'articolo 5 della l.r. 50/1992, provvederà al rilascio dell'attestazione di abilitazione su modello conforme con il logo della Regione Piemonte, per il quale utilizzo si intende autorizzato nei limiti e nelle modalità previste dai provvedimenti regionale vigenti in tema di utilizzo del logo.

### **Paragrafo 3 - Composizione delle sottocommissioni per le prove selettive tecniche per l'accesso ai corsi di formazione e per le prove d'esame della sezione tecnica e didattica per l'accertamento al corso professionale di maestro di sci nelle discipline di sci alpino, di fondo e di snowboard**

3.1 Le sottocommissioni d'esame per le prove selettive tecniche per l'accesso al corso professionale di maestro di sci nelle discipline di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard e per le prove d'esame della sezione tecnica e didattica per l'accertamento dell'idoneità professionale vengono costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 81/1991 e dell'articolo 15, comma 8 della l.r. 33/2001, per i quali l'ente organizzatore designa i nominativi dei componenti, ad eccezione del rappresentante regionale, che verranno successivamente nominati con apposito provvedimento amministrativo da parte della struttura regionale competente in materia di turismo come di seguito.

3.2 La sottocommissione d'esame per la disciplina di sci alpino, avente natura essenzialmente tecnica-didattica, è composta da:

3.2.1 il Presidente del Collegio o suo delegato, con funzioni di Presidente della sottocommissione d'esame;

3.2.2 cinque maestri di sci alpino, di cui almeno tre in possesso di qualifica di istruttore nazionale FISl.

3.2.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

3.3 La sottocommissione d'esame per la disciplina di sci di fondo, avente natura essenzialmente tecnica-didattica, è composta da:

3.3.1 il Presidente del Collegio o suo delegato, con funzioni di Presidente della sottocommissione d'esame;

B

3.3.2 cinque maestri di sci di fondo, di cui almeno tre in possesso di qualifica di istruttore nazionale FIS.

3.3.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

3.4 La sottocommissione d'esame per la disciplina di snowboard, avente natura essenzialmente tecnica-didattica, è composta da:

3.4.1 il Presidente del Collegio o suo delegato, con funzioni di Presidente della sottocommissione d'esame;

3.4.2 cinque maestri di snowboard, di cui almeno tre in possesso di qualifica di istruttore nazionale FIS.

3.4.3 Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio.

3.5 Le sottocommissioni d'esame sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.

3.6 Per ogni membro delle sottocommissioni d'esame di cui al presente articolo è designato e nominato un rappresentante supplente, fatta eccezione per il Presidente del Collegio il quale si avvale del suo delegato.

3.7 Le sottocommissioni d'esame restano in carica un anno e ricomprendono un intero ciclo formativo i cui membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti da parte del Collegio, resta in carica il precedente componente fino al momento della sua effettiva sostituzione.